



# Comune di Roana

via Milano, 32 - 36010 Canove di Roana (VI)  
tel. 0424/692035 fax 0424/692019  
C.F. - P.IVA 00256400243

**SETTORE 5° - GESTIONE TERRITORIO**  
**-Sportello Unico per l'edilizia-**

[www.comune.roana.vi.it](http://www.comune.roana.vi.it)

e-mail: [urbanistica@comune.roana.vi.it](mailto:urbanistica@comune.roana.vi.it) – Pec: [comune.roana.vi@pecveneto.it](mailto:comune.roana.vi@pecveneto.it)

Prot. n. 3030

Codice pratica: 2016PC004

ns. rif. n. 2715 del 07/03/2016

## PERMESSO DI COSTRUIRE IN PARZIALE SANATORIA N. 2016PC004 DEL 13/03/2017

(D.P.R. 06/06/2001, n. 380 – L.R. 23/04/2004, n. 11 – L.R. 27/06/1985, n. 61)

### Il Responsabile del Settore "Gestione Territorio"

Vista la domanda presentata in data 07/03/2016 – prot. n. 2715, dai Sigg. TAGLIAFERRO Mirco Vito - C.F. TGLMCV46L04D379Y nato a DUEVILLE (VI) il 04/07/1946 e residente in CARRE' (VI) Loc. Prà Secco, 29, TAGLIAFERRO Luisa - C.F. TGLLSU58M46H829S nata a SANDRIGO (VI) il 06/08/1958 e residente in DUEVILLE (VI) viale dello Sport, 23, TAGLIAFERRO Tiziana - C.F. TGLTZN52L52D379Q nata a DUEVILLE (VI) il 12/07/1952 ed ivi residente in via Zanella, 49, SANSON Silvana - C.F. SNSSVN30P59D379W nata a DUEVILLE (VI) il 19/09/1930 ed ivi residente in via Garibaldi, 60, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per "sanatoria e ripristino dello stato dei luoghi con modifiche interne, prospettiche e ricavo di n. 3 u.i. in un edificio plurifamiliare", sull'immobile sito in Via SVENTA, individuato catastalmente al Foglio 74 mappale 167;

Vista la documentazione allegata alla domanda e le successive integrazioni presentate in data 14/10/2016 ed in data 23/11/2016 a firma del tecnico incaricato arch. GALLIO Gianni con studio in via Marconi, 79/a - 36030 ZUGLIANO (VI);

Accertato che sono state eseguite opere edili in difformità rispetto al progetto approvato di cui alla Concessione Edilizia in Sanatoria n. 4460/2391/95 del 29/07/2003 e chiaramente descritte nel provvedimento in data 06/12/2016 – prot. 15635 di "Determinazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 34 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e/o art. 93 della L.R. 27/06/1985, n. 61 e/o art. 97 della L.R. 27/06/1985, n. 61";

Constatato che la richiesta avanzata deve essere riclassificata d'ufficio in "ripristino dello stato dei luoghi e sanatoria delle sole opere sanabili consistenti in modifiche interne e prospettiche in un edificio residenziale";

Visto il pagamento in data 10/01/2017 della sanzione amministrativa determinata ai sensi:

- dell'art. 34, comma 2°, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e dell'art. 93, comma 1°, della L.R. 27/06/195, n. 61, pari ad € 11.168,28 (per le opere non sanabili e, pertanto, escluse dal presente provvedimento);
- dell'art. 97 della L.R. 27/06/1985, n. 61, pari ad € 516,00 (per le opere sanabili di cui al presente provvedimento);

Vista la dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, assevera "la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica";

Visto il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 704 del 02/05/2012, pubblicata sul Bur n. 39 del 22/05/2012 e, quindi, in vigore dal 07/06/2012;

Visto il 3° Piano degli Interventi (P.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/11/2016 divenuta efficace il 03/12/2016;

Visto il D.P.R. 06/06/2001, n. 380, le leggi regionali 23/04/2004, n. 11, 27/06/1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati;

Vista la nomina del responsabile del procedimento prot. 4775 del 10/03/2016, nella persona del geom. Federico Vescovi, Istruttore Tecnico presso questo Settore;

Visto il parere espresso dal responsabile del procedimento in data 02/12/2016;

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 29/12/2016 con cui si nomina il Responsabile del Settore 5° "Gestione Territorio" e lo si incarica dell'emissione dei provvedimenti previsti dalla lett. f) del 3° comma dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ed il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18/11/2014;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e, quindi, obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001";

## RILASCIA

ai Sigg. TAGLIAFERRO Mirco Vito - C.F. TGLMCV46L04D379Y nato a DUEVILLE (VI) il 04/07/1946 e residente in CARRE' (VI) Loc. Prà Secco, 29, TAGLIAFERRO Luisa - C.F. TGLLSU58M46H829S nata a SANDRIGO (VI) il 06/08/1958 e residente in DUEVILLE (VI) viale dello Sport, 23, TAGLIAFERRO Tiziana - C.F. TGLTZN52L52D379Q nata a DUEVILLE (VI) il 12/07/1952 ed ivi residente in via Zanella, 49, SANSON Silvana - C.F. SNSSVN30P59D379W nata a DUEVILLE (VI) il 19/09/1930 ed ivi residente in via Garibaldi, 60, il permesso di costruire "in parziale sanatoria per le sole opere sanabili consistenti in modifiche interne/prospettiche nell'edificio sito in Via SVENTA, individuato catastalmente al Foglio 74 mappale 167 e per il ripristino dello stato dei luoghi", fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi, e sotto l'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e d'Igiene, degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, delle vigenti disposizioni in materia edilizia e delle seguenti prescrizioni:

- 1) I lavori di ripristino dovranno essere iniziati entro un anno dalla data della notifica delle determinazioni di rilascio del presente permesso; il mancato rispetto del suddetto termine comporta la decadenza del presente permesso.
- 2) La data di inizio dei lavori deve essere comunicata a questo Ufficio entro 6 giorni dall'effettivo inizio. La comunicazione dovrà, altresì, comprendere i nominativi del direttore dei lavori e dell'impresa assuntrice; ogni successiva sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata.
- 3) Contestualmente all'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 35 del R.E.C., dovrà essere esposto all'esterno del cantiere, ben visibile, un cartello riportante gli estremi del presente permesso, nonché le generalità di: proprietario, progettista, direttore dei lavori, assuntore dei lavori, installatori ed eventuali progettisti degli impianti.
- 4) Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo per evitare l'intrusione di persone estranee, sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario di lavoro. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche dovranno essere dotate di segnalazioni luminose nel rispetto del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione. Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione e/o la manomissione di spazi e di aree pubbliche, destinate o meno al transito di veicoli e/o persone.
- 5) Per le demolizioni di manufatti o di parti di edifici, e/o per gli scavi o sbancamenti, si dovrà provvedere allo smaltimento del materiale di risulta, in conformità alla legislazione vigente in materia; nel caso in cui non si vogliano trattare i materiali di scavo come rifiuti (es. per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ecc.) deve essere seguito l'iter previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2424 del 08/08/2008.
- 6) L'impiego di mezzi d'opera rumorosi o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e, comunque, limitato dalle vigenti norme regolamentari con riferimento al D.P.C.M. 01/03/1991 (G.U. n. 57 del 08/03/1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambito esterno"; si richiama la puntuale osservazione del Regolamento di Polizia Urbana (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69/1997 e modificato dalle deliberazioni n. 49/1998, 76/2000, 49/2001, 31/2002, 8/2004) dove l'art. 50, comma 1°, prescrive: "Nei mesi di luglio e agosto, l'uso di macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in genere, presso fabbricati destinati a civile abitazione o alberghi e nelle immediate vicinanze dei medesimi, è vietato dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 8.00."
- 7) La data di ultimazione dei lavori deve essere comunicata a questo Ufficio; il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori e presentata la "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" per l'agibilità dei locali non può essere superiore a tre anni da quello del loro inizio. In caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salva l'eventuale proroga consentita dalle vigenti norme, dovrà essere richiesto un nuovo permesso per la parte non ultimata ovvero presentata specifica "Segnalazione Certificata di Inizio Attività". Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori senza che venga presentata la Segnalazione di agibilità dei locali, verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380.

- 8) Nessuna variazione rispetto al progetto allegato al presente e soggetta a permesso di costruire in variante potrà essere realizzata senza il preventivo rilascio del provvedimento richiesto. Resta salva la facoltà di presentare una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, purché sia presentata preventivamente rispetto all'inizio dei relativi lavori, pena l'applicazione delle sanzioni corrispondenti. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del presente atto ove in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro il termine previsto.
- 9) L'esecuzione dei lavori di ripristino dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; **in particolare, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere completati gli adempimenti di cui all'art. 90, comma 9, lettera c), del Decreto suddetto; IN ASSENZA DEL DURC, ANCHE IN CASO DI VARIAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI, SARA' SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO.**
- 10) Il presente atto e gli allegati elaborati di progetto, muniti del visto di approvazione o copia dichiarata conforme, devono essere tenuti in cantiere a disposizione dei funzionari ed agenti incaricati alla vigilanza; quest'ultimi, nello svolgimento delle loro mansioni, hanno libero accesso al cantiere ed ad essi dovrà essere prestata tutta l'assistenza del caso.

Roana, li 13/03/2017



Responsabile del Settore Gestione Territorio  
- ing. Scalabrin Christiana

Il sottoscritto dichiara di aver ritirato il presente atto in data odierna.

Roana, li 21 MAR. 2017

MIRCO VITO TAGLIAFERRO